



Condizioni generali
Edizione 01.09.2026

Assicurazione Responsabilità civile

Business One

Sommario

Informazioni per lo stipulante	5
Introduzione	5
Informazioni per lo stipulante	5
Diritto di revoca dello stipulante	8
Protezione dei dati	8
A Copertura assicurativa	9
A1 Oggetto dell'assicurazione	9
A2 Persone assicurate	9
A3 Restrizioni all'estensione della copertura	10
A4 Spese di prevenzione di danni	15
A5 Spese d'informazione	15
A6 Pregiudizi all'ambiente	15
A7 Autoveicoli e ciclomotori	17
A8 Uso di veicoli di terzi; perdita del bonus e franchigia	17
A9 Viaggi d'affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada	18
A10 Protezione giuridica penale e amministrativa	18
A11 Responsabilità civile in qualità di proprietario di stabili	19
A12 Responsabilità civile del committente	20
A13 Locali in affitto	20
A14 Danni agli impianti e agli apparecchi di telecomunicazione in noleggio o in leasing	21
A15 Chiavi e tesserini affidati	21
A16 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici	21
A17 Danneggiamento, distruzione o perdita di fascicoli di clienti	22
A18 Guardaroba	22
B Disposizioni generali	23
B1 Validità territoriale	23
B2 Validità temporale	23
B3 Prestazioni della Vaudoise	24
B4 Franchigie	25
B5 Entrata in vigore del contratto	25
B6 Durata del contratto	25
B7 Disdetta in caso di sinistro	25
B8 Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio	25
B9 Soppressione di uno stato di fatto pericoloso	26

B10	Violazione degli obblighi contrattuali	26
B11	Pagamento del premio	26
B12	Base per il calcolo dei premi	27
B13	Adeguamenti del contratto	27
B14	Fallimento dello stipulante.....	27
B15	Comunicazioni	27
B16	Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.....	28
B17	Foro e diritto applicabile	28
C	In caso di sinistro	29
C1	Obblighi in caso di sinistro	29
C2	Liquidazione dei sinistri, processo	29
C3	Colpa grave.....	29
C4	Cessione delle pretese.....	29
C5	Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali	29
C6	Rivalsa	30

Informazioni per lo stipulante

Introduzione		La presente informazione ragguaglia in modo chiaro e conciso lo stipulante sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Informazioni per lo stipulante	1. Identità dell'assicuratore	L'assicuratore è la Vaudoise Generale, Compagnia di Assicurazioni SA, di seguito la «Vaudoise». La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero con sede sociale in Avenue de Cour 41, 1007 Losanna.
	2. Fornitori di prestazioni	Le prestazioni legate all'assistenza tecnologica sono subappaltate alla Redion (Svizzera) SA, con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, per conto della Vaudoise Generale, Compagnia di Assicurazioni SA. La Redion (Svizzera) SA si avvale della sua rete di fornitori di prestazioni in funzione delle richieste.
	3. Diritti e obblighi delle parti	I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta, le viene consegnata una polizza, il cui contenuto corrisponde alla proposta.
	4. Estensione della copertura assicurativa	La proposta, la polizza e le condizioni contrattuali precisano i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa.
	5. Rischi e danni assicurabili	Sono assicurate le pretese di risarcimento di danni formulate nei confronti delle persone assicurate in virtù di disposizioni legali di responsabilità civile nel quadro delle disposizioni delle CGA. La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile legale per i danni corporali e materiali risultanti • dal rischio «installazioni», vale a dire i danni risultanti dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali e installazioni; • dal rischio «esercizio», vale a dire i danni risultanti dall'attività aziendale o da processi operativi entro il perimetro dell'impresa o su luoghi di lavoro all'esterno; • dal rischio «prodotti», vale a dire i danni risultanti dalla produzione e dalla consegna di prodotti e di prestazioni lavorative messi sul mercato.
	6. Esclusioni principali	In particolare, non sono assicurate le pretese: • derivanti da danni subiti dallo stipulante (art. A3, cifra 1 CGA); • derivanti dalla cattiva esecuzione del contratto o dalla garanzia per difetti (art. A3, cifra 11 CGA); • derivanti da una responsabilità eccedente le prescrizioni legali (art. A3, cifra 3 CGA); • derivanti dall'inadempimento di un obbligo di assicurarsi (art. A3, cifra 4 CGA); • concernenti i danni alle cose affidate e i danni in quanto locatario (art. A3, cifra 10 CGA). Restano riservate le disposizioni relative alle coperture complementari; • derivanti da danni alle cose a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività su o in connessione con esse, per esempio un trattamento, una trasformazione o una riparazione (articolo A3, numero 10 CGA); • in relazione a pregiudizi graduali all'ambiente e a siti contaminati (art. A3, cifra 6 CGA).
	7. Validità territoriale dell'assicurazione	Salvo convenzione contraria, conformemente alle disposizioni dell'art. B1 CGA l'assicurazione è valida per i danni che si verificano in tutto il mondo, a esclusione degli Stati Uniti e del Canada.

8. Validità temporale dell'assicurazione

L'assicurazione copre le pretese relative ai danni che si verificano nel corso della durata del contratto (art. B2, cifra 1 CGA). In caso di cessazione dell'attività (tranne in caso di fallimento) o di decesso dello stipulante, essa copre anche i danni causati prima della fine del contratto, ma sopravvenuti dopo (art. B2, cifra 5 CGA).

Se, in deroga alle CGA, è stato concordato nella polizza di applicare come validità temporale il momento in cui le pretese sono formulate, si applica la regola seguente: l'assicurazione copre le pretese formulate nel corso della durata del contratto. In caso di cessazione dell'attività o di decesso dello stipulante, copre anche i danni causati prima della fine del contratto ma oggetto di pretese dopo la fine del contratto.

9. Natura dell'assicurazione

Distinguiamo tra assicurazioni di somme e di danni. Nel primo caso, la prestazione assicurativa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'evento assicurato abbia o no provocato un danno pecuniario e a prescindere dalla sua portata effettiva. Per un'assicurazione contro i danni, un danno pecuniario costituisce al contempo condizione e criterio per il calcolo dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore. Maggiori informazioni sulla natura dei prodotti assicurativi sul nostro sito internet: www.vaudoise.ch.

10. Importo e pagamento del premio

La proposta, la polizza e il conteggio del premio contengono l'insieme delle informazioni relative al premio e alla sua scadenza, alle tasse legali, nonché alle eventuali spese applicabili.

Il premio è fissato per ogni anno assicurativo e deve essere pagato in anticipo. L'importo del premio varia in funzione dei rischi assicurati e della copertura scelta. In caso di pagamento rateale, la Vaudoise può fatturare un supplemento.

11. Diritto al rimborso del premio

Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.

Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi:

- lei disdice il contratto d'assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione;
- il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare prestazioni.

12. Obblighi dello stipulante

L'elenco seguente indica gli obblighi più frequenti:

- **Modifica del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio, deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo;
- **Accertamento dei fatti:** lei deve collaborare:
 - agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.;
 - all'accertamento della prova del danno.

Salvo in caso di necessità, lei non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise.

Lei è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc.

La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.

- **Sopravvenienza del sinistro:** l'evento assicurato deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise.

Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

13. Inizio e fine del contratto

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza. Se è stata consegnata una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.

L'assicurazione si conclude alla fine della durata contrattuale menzionata nella polizza. Salvo convenzione contraria, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto per iscritto 3 mesi prima di ogni scadenza principale.

14. Disdetta del contratto da parte dello stipulante

Può rescindere il contratto nelle situazioni seguenti:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità da parte della Vaudoise. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
- in caso di aumento dei premi da parte della Vaudoise, nella misura in cui non si tratti di una decisione di un'autorità. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA. Tale diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che lei è venuto a conoscenza di tale violazione e delle informazioni, al più tardi tuttavia 2 anni dopo la contravvenzione.

La disdetta può essere indirizzata alla Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo.

Questo elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a una disdetta del contratto da parte sua. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

15. Disdetta del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può rescindere il contratto per iscritto nelle situazioni seguenti:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se le perviene entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi con il versamento finale della prestazione. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta;

- entro 4 settimane dalla conoscenza della reticenza, se ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui le perviene.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo 10 anni dalla nascita di tale diritto.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lei è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre allo scioglimento del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Ai sensi degli artt. 2a e 2b LCA, lei dispone di un diritto di revoca di 14 giorni dalla firma della proposta d'assicurazione. Tale diritto può essere esercitato per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo. Il termine di revoca è rispettato se essa è inviata l'ultimo giorno utile. Il diritto di revoca non è applicabile alle coperture provvisorie e alle convenzioni di durata inferiore a un mese. Se in vista della stipulazione del contratto si era proceduto ad accertamenti particolari, la Vaudoise può esigere il rimborso delle spese ragionevoli.

Diritto di revoca dello stipulante

Protezione dei dati

Le informazioni relative alla protezione e al trattamento dei dati personali sono consultabili all'indirizzo www.vaudoise.ch/it/data. Esse possono essere aggiornate in qualsiasi momento secondo gli sviluppi in questo ambito. Fa stato soltanto l'ultima versione pubblicata sul sito. Il consulente può metterla a disposizione in formato cartaceo.

Le compagnie d'assicurazioni dispongono di un sistema di informazione centralizzato chiamato HIS (dal tedesco Hinweis- und Informationssystem), il quale rileva dati riguardanti in particolare gli stipulanti, le persone assicurate e le persone lese. Ai fini della lotta alla frode assicurativa, in caso di sinistro la Vaudoise è autorizzata a scambiare dati nel quadro dell'HIS. Il sistema è gestito dalla SVV Solution AG, società di servizi dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Maggiori ragguagli: www.svv.ch.

Per le assicurazioni responsabilità civile obbligatorie, lei autorizza la Vaudoise a trasmettere alle autorità competenti qualsiasi informazione relativa all'assicurazione, e in particolare a informare le autorità competenti in caso di cessazione o di sospensione della copertura assicurativa, come pure in caso di esaurimento della somma d'assicurazione.

A Copertura assicurativa

A1 Oggetto dell'assicurazione	1. Principio 2. Estensione della copertura 3. Attività accessorie assicurate	L'assicurazione copre la responsabilità civile ai sensi delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile in cui incorrono le persone assicurate a causa di: • lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone); • danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose). Il pregiudizio alla funzionalità di un oggetto senza che la sostanza stessa dell'oggetto sia danneggiata non costituisce un danno materiale. La morte, il ferimento o altri danni alla salute degli animali e il loro smarrimento sono assimilati ai danni materiali. L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate nel quadro dello svolgimento delle attività indicate nella polizza. Per le attività soggette ad autorizzazione, la copertura assicurativa è valida solo a condizione che vi sia tale autorizzazione. La polizza d'assicurazione menziona l'estensione della copertura, le franchigie e le somme d'assicurazione scelte. La copertura assicurativa comprende: • il rischio «installazioni», vale a dire i danni risultanti dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali e installazioni ai sensi dell'art. A11 CGA; • il rischio «esercizio», vale a dire i danni risultanti dall'attività aziendale o da processi operativi entro il perimetro dell'impresa o su luoghi di lavoro all'esterno; • il rischio «prodotti», vale a dire i danni risultanti dalla produzione e dalla consegna di prodotti e di prestazioni lavorative messi sul mercato. A complemento dell'attività descritta nella polizza, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile risultante da rischi accessori legati a tale attività: • manifestazioni consuete organizzate allo scopo di perseguire gli obiettivi dell'azienda assicurata (p.es. feste interne, escursioni, corsi di formazione, giornate delle porte aperte, assemblee generali); • partecipazione a fiere ed esposizioni, • possesso e utilizzo di sostanze tossiche, infiammabili o esplosive; • esercizio di punti vendita, rispettivamente di caffetterie, chioschi ecc.; • interventi di vigili del fuoco e servizi sanitari, asili e ristoranti per il personale appartenenti all'azienda; • club sportivi e per il tempo libero interni all'azienda. È parimenti assicurata la responsabilità civile dei membri, <i>con l'eccezione dei danni che si provocano a vicenda o che causano ad altri membri attivi in occasione della partecipazione attiva a competizioni (p.es. calcio, pallacanestro, hockey) e a combattimenti (p.es. pugilato, scherma, judo, lotta).</i>
A2 Persone assicurate	1. Principio	L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone seguenti nel quadro dello svolgimento della loro attività per l'azienda assicurata: • lo stipulante; Nel caso in cui sia una società di persone (p.es. una società in nome collettivo), una comunione di proprietari in comune (p.es. una comunione ereditaria) o se ha stipulato l'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunità o le altre persone che beneficiano dell'assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante. • i rappresentanti dello stipulante, come pure le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa;

**A3 Restrizioni
all'estensione
della copertura**

2. Subappaltatori

- i lavoratori e altri ausiliari dell'azienda assicurata nel quadro dello svolgimento delle loro attività per tale azienda e di quelle legate ai terreni, agli stabili, ai locali e agli impianti assicurati.

L'assicurazione si estende alle prestazioni nei suoi confronti per i danni causati da subappaltatori ai quali lei si è rivolto. *Resta esclusa la responsabilità civile personale dei subappaltatori.*

3. Locazione di personale

L'assicurazione si estende alle pretese nei suoi confronti per i danni causati da persone i cui servizi sono affittati a un terzo (locazione di lavoro o di servizi) in relazione all'esercizio di attività per questo terzo.

Resta esclusa la responsabilità civile:

- delle persone i cui servizi sono affittati o prestati, conformemente all'art. A3, cifra 19 CGA;
- del terzo in qualità di datore di lavoro per i danni causati dalle persone i cui servizi sono affittati o prestati.

4. Proprietario di fondi

È assicurata la responsabilità del proprietario del fondo quando lei è proprietario solo dello stabile ma non del fondo (diritto di superficie).

Sono esclusi dall'assicurazione:

1. Danni propri

Le pretese:

- dello stipulante;
- che derivano da lesioni corporali subite dallo stipulante (compresa p.es. la perdita di sostegno);
- delle persone che vivono in comunione domestica con la persona assicurata responsabile.

2. Crimini e delitti

la responsabilità dell'autore per danni causati in occasione di un crimine o di un delitto intenzionale.

3. Responsabilità contrattuale

le pretese sulla base di una responsabilità contrattuale eccedente le prescrizioni legali (p.es. pena convenzionale).

4. Inadempienza di obblighi assicurativi

le pretese derivanti dall'inadempienza di obblighi d'assicurazione legali o contrattuali (compresi gli obblighi d'assicurazione di diritto straniero, come la «workers' compensation» o la garanzia decennale).

5. Indennità a carattere punitivo

le pretese che non rientrano nell'ambito della riparazione di un danno valutabile in denaro. Si tratta segnatamente delle pretese volte a prestazioni di natura punitiva o di prestazioni di penalità accessoria (come le «punitive damages» o le «exemplary damages»).

6. Pregiudizi all'ambiente

le pretese in relazione con pregiudizi all'ambiente ai sensi dell'art. A6, cifra 1 CGA, nella misura in cui tali pretese non rientrino esplicitamente nella copertura prevista agli artt. A4 e A6, cifre 2 e 3 CGA.

7. Committente

le pretese per danneggiamento di fondi, stabili e altre opere a causa di lavori di demolizione, sterro o costruzione se lei riveste anche il ruolo di committente.

8. Amianto e PFAS

le pretese in rapporto con l'amianto e quelle in rapporto con sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), ossia sostanze fluorurate che comprendono almeno un atomo di carbonio appartenente a un gruppo metilico o metilenico completamente fluorurato e senza legami con un atomo di idrogeno, di cloro, di bromo o di iodio.

9. Danni prevedibili

la responsabilità per danni che dovevano chiaramente essere previsti da lei, il suo rappresentante o le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dello studio o dell'azienda. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro al fine di contenere i costi, accelerare i lavori o evitare perdite pecuniarie.

10. Cose lavorate o affidate

le pretese per:

- *danni a cose consegnate a una persona assicurata per scopi d'uso, di lavorazione, di custodia o trasporto o per altre ragioni (p.es. in commissione, per esposizione) o che egli ha preso in affitto, in locazione o in leasing;*
- *danni a cose con o sulle quali la persona assicurata esercita od omette di esercitare un'attività (p.es. trasformazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Sono equiparati a una tale attività l'elaborazione di progetti, la pianificazione, la direzione, l'impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza, il controllo e lavori analoghi, come pure i collaudi, da chiunque essi siano effettuati.*

Se un'attività ai sensi del capoverso precedente è esercitata solo su parti di cose immobili, l'esclusione riguarda soltanto le pretese avanzate per danni a queste parti e alle parti vicine che si trovano nella zona dell'attività. Tuttavia, in caso di ampliamento, trasformazione, riattazione, riparazione o rinnovamento di opere esistenti, queste devono considerarsi nel loro insieme come oggetto dell'attività quando si eseguono lavori di sottostruttura, sottomurazione o interventi sugli elementi stabilizzanti o portanti (p.es. fondamenta, travi, muri di sostegno), e si rischia di diminuire la capacità di sostegno o di stabilità.

Con riserva della prima frase del presente capoverso, sono tuttavia coperte le pretese per danni a opere vicine, sulle cui fondamenta si eseguono dei lavori; prima dell'inizio dei lavori di costruzione, deve essere steso un verbale sullo stato delle opere vicine.

11. Esecuzione del contratto

le pretese in relazione con l'esecuzione di contratti o, in luogo di essa, con l'ottenimento di prestazioni compensatrici a causa dell'inadempimento o dell'adempimento imperfetto:

- *in particolare per i danni e i difetti riguardanti lavori o cose che lei o una persona che agisce su suo ordine ha fabbricato, consegnato o fornito e la cui causa è dovuta alla fabbricazione, alla consegna o all'esecuzione;*
- *per le spese relative alla constatazione e all'eliminazione di tali danni o difetti;*
- *per le perdite di reddito e i danni economici conseguenti a tali difetti o danni.*

La copertura assicurativa è inoltre esclusa se, per i medesimi fatti, sono avanzate contro una delle persone assicurate pretese in concomitanza con o in sostituzione di pretese contrattuali in virtù del capoverso precedente.

12. Brevetti, licenze, piani e altro

la responsabilità che risulta dalla consegna a titolo oneroso o gratuito a terzi non assicurati dal presente contratto di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, software o dati informatici, ricette, piani e disegni di costruzione, di fabbricazione o di opere.

Non è considerata una consegna di software la consegna di cose in cui è incorporato un sistema di comando tramite software.

13. Danni economici

le pretese per pregiudizi economici che non risultano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa.

14. Danni nucleari, laser e raggi ionizzanti

la responsabilità in caso di danni:

- *di origine nucleare ai sensi della legislazione federale sulla responsabilità civile in materia nucleare;*
- *in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser.*
Questa limitazione non trova applicazione in caso di pretese per danni cagionati dall'utilizzo di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2 e 3, e risultanti dall'effetto dei raggi laser, nonché da radiazioni ionizzanti in relazione con l'utilizzo di strumenti di misurazione e di controllo.

La persona assicurata è tenuta a vegliare sul rispetto delle norme, delle prescrizioni legali e amministrative, dei regolamenti e delle direttive dei poteri pubblici e di altre istituzioni (come la Suva), a seguire le istruzioni per l'uso degli apparecchi e a istruire di conseguenza, prima del primo utilizzo, le persone che dovranno servirsene (obblighi contrattuali ai sensi dell'art. B10 CGA).

Restano escluse le pretese formulate in seguito a danni genetici, ossia alterazioni di fattori genetici, nonché a danni provocati dalla violazione intenzionale di prescrizioni in materia di protezione contro le radiazioni.

15. Spese di avviso di richiamo

le spese di avviso di richiamo o di ritiro di cose, i provvedimenti necessari a tale scopo o le spese sopportate per aver adottato altre misure, in sostituzione dei provvedimenti di richiamo e di ritiro.

16. Veicoli a motore e nautici

la responsabilità in qualità di detentore e/o la responsabilità risultante dall'utilizzo di veicoli a motore (su riserva dell'art. A7 CGA) e dei rimorchi o veicoli da essi trainati, così come la responsabilità delle persone per le quali risponde il detentore in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, se il danno è stato causato:

- *dall'impiego di un tale veicolo;*
- *da un incidente della circolazione causato da un tale veicolo, quando lo stesso non è in esercizio;*
- *in seguito all'assistenza prestata in occasione di un incidente nel quale un tale veicolo è coinvolto;*
- *salendo in un tale veicolo o scendendone, aprendo o chiudendo le porte, il cofano motore, il tetto scorrevole o il baule;*
- *agganciando o sganciando un rimorchio o un veicolo rimorchiato a/da un tale veicolo.*

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- *la responsabilità per i rimorchi sganciati ai sensi dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli;*
- *la responsabilità legata alla detenzione e/o all'utilizzo di battelli per i quali il detentore ha in Svizzera l'obbligo legale di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile o di fornire garanzie, o che sono immatricolati all'estero;*
- *la responsabilità civile legata all'organizzazione di manifestazioni soggette all'obbligo d'assicurazione ai sensi della legislazione svizzera in materia di circolazione stradale o di navigazione interna.*

17. Aeromobili

la responsabilità civile risultante:

- *dalla detenzione e/o dall'utilizzo di aeromobili di ogni genere per i quali il detentore ha l'obbligo legale di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile o di fornire garanzie, o che sono immatricolati all'estero;*
- *dall'esercizio di aziende di trasporto aereo, di gruppi di aviazione e di aziende analoghe;*
- *dalla gestione di aeroporti e di servizi di controllo della sicurezza aerea;*

- da manifestazioni aeronautiche, voli pubblicitari, salti con paracadute civili e/o militari;
- dalla fabbricazione, rispettivamente il montaggio, la vendita e/o la locazione di aeromobili e di veicoli spaziali, come pure dalla fabbricazione e/o dalla vendita di pezzi e/o di prodotti riguardanti la navigazione aerea e/o la sicurezza in volo;
- dalla riparazione e dalla manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali, come pure dal montaggio di accessori e di componenti in aeromobili e veicoli spaziali;
- da attività personali a tempo pieno che esigono un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile.

18. Binari e impianti di trasporto per fune

la responsabilità risultante dalla gestione di binari e di aziende ferroviarie, come pure l'esercizio di impianti di trasporto per fune di ogni genere destinati al trasporto di persone.

19. Personale fornito a prestito a terzi

la responsabilità dei lavoratori impiegati da un terzo in virtù di un contratto di locazione di personale (lavoro o servizi a prestito) che lei ha stipulato.

20. Residui e altri rifiuti

la responsabilità per danni a impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui, altri rifiuti o materiali riciclabili provocati dalle sostanze che vi sono state portate.

Questa disposizione non si applica alle pretese concernenti i danni alle installazioni di depurazione e di trattamento preventivo delle acque luride.

21. Software

le pretese per danni (p.es. alterazione, cancellazione o messa fuori uso) a software o dati informatici, a meno che essi non siano conseguenza di un danno assicurato ai supporti dati.

22. Organismi geneticamente modificati

la responsabilità per danni derivanti dall'impiego di:

- organismi geneticamente modificati o di prodotti a essi assimilabili in ragione della modificazione del materiale genetico;
- organismi patogeni in ragione delle loro proprietà patogene;

quando l'impresa assicurata è soggetta alla dichiarazione o all'autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo di utilizzo o ne sarebbe stata soggetta se l'utilizzo che ne fa all'estero fosse avvenuto in Svizzera.

Questa esclusione non si applica se la persona assicurata spiega in modo credibile che, al momento dell'importazione e/o della messa in circolazione degli organismi e dei prodotti summenzionati, non era a conoscenza che fossero stati geneticamente modificati.

È altresì esclusa dalla copertura assicurativa la responsabilità per danni dovuti alla produzione o alla commercializzazione di alimenti per animali o di complementi alimentari per animali contenenti organismi geneticamente modificati, qualora il danno sia sopraggiunto in seguito alla loro modificazione genetica.

23. Prodotti a rischio

la responsabilità civile in qualità di produttore (compresi i quasi produttori), importatore o esportatore dei prodotti seguenti:

- prodotti farmaceutici e sostanze di contrasto per la medicina umana;
- prodotti cosmetici contenenti agenti sbiancanti o decoloranti per la pelle o un principio attivo farmaceutico;
- prodotti di sbiancamento dei denti;
- integratori alimentari contenenti principi attivi farmaceutici;
- prodotti volti a prevenire, interrompere o favorire una gravidanza oppure a contribuire al suo regolare svolgimento;

- prodotti di origine umana (compresi sangue, prodotti ematici e organi);
- impianti;
- attrezzature mediche che garantiscono le funzioni vitali o il mantenimento in vita (p.es. apparecchi per la respirazione artificiale);
- apparecchi per l'anestesia, apparecchi a raggi X, defibrillatori, apparecchi per la dialisi;
- tabacco e prodotti voluttuari contenenti tabacco e nicotina;
- tetraidrocannabinolo (THC) o prodotti contenenti tali sostanze;
- sigarette elettroniche, svapatori e altri dispositivi simili che vaporizzano o polverizzano liquidi a scopo di inalazione, nonché prodotti di consumo e aromi destinati a tale scopo;
- prodotti contenenti estratti delle erbe seguenti: aristolochia, sida cordifolia (country mallow), efedra, ma huang, amsania, brigham tee, garcinia, kava-kava (piper methysticum), qat (p.es. catha edulis, kat, kaht, miraa), usnea;
- pesticidi o biocidi;
- diossido di silicio (silice);
- dibutilftalato;
- formaldeide ureica, metil-t-butil etere (MTBE);
- idrocarburi alogeni (p.es. percloroetilene, tricloroetano, idrocarburo clorato, dibenzodiossina e dibenzofurano);
- dietilstilbestrolo (DES), ossichinolina (SMON), efedrina, tossina botulinica di tipo A, diacetile, inibitori della COX-2, 8-idrossichinolina (ossichinolina/chinolnolo);
- armi e munizioni;
- altre sostanze totalmente o parzialmente vietate in Svizzera.

Questa esclusione si applica anche in caso di lavorazione o di trasformazione deliberate delle sostanze e dei prodotti summenzionati.

24. Attività a rischio

le pretese:

- derivanti dalla pianificazione e dalla fabbricazione di attrezzature per parchi divertimento;
- in relazione con atti temerari assoluti ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni;
- derivanti dall'attività di organizzatore e/o di venditore di viaggi ai sensi della Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso» per i danni causati dal trasporto o dalle prestazioni turistiche (p.es. viaggi in torpedone, utilizzo di teleferiche o di impianti di risalita, gite guidate, escursioni in montagna e con gli sci, scuola di sci) che non sono prestazioni accessorie all'alloggio;
- in relazione con test clinici ai sensi della legislazione svizzera in materia di ricerca sull'essere umano;
- formulate nei confronti dei fabbricanti e dei fornitori di sistemi di comunicazione mobile in relazione con gli effetti dei campi elettromagnetici o delle interferenze elettromagnetiche, come pure delle radiazioni.

25. Eventi straordinari

la responsabilità per danni verificatisi in occasione di:

- fatti bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni e rivolte, e risultanti dalle misure adottate per porvi rimedio;
- atti di terrorismo di qualsiasi natura. Si considera terrorismo qualsiasi atto di violenza o minaccia di violenza perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto di violenza o minaccia di violenza ha per sua natura la capacità di diffondere paura o terrore tra la popolazione o parte di essa, o di esercitare pressione su un governo od organi statali.

2. Condizioni di copertura

- ogni stato di fatto definito come danno all'ambiente dal diritto applicabile.

Le pretese di responsabilità civile per le lesioni corporali e i danni materiali relativi a un pregiudizio all'ambiente sono assicurati solamente se questo pregiudizio è conseguenza di un evento unico, repentino, impreveduto e che esige provvedimenti immediati, quali l'annuncio alle autorità competenti, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure preventive o di misure atte a limitare i danni.

Sono assicurate anche le pretese di responsabilità civile per lesioni corporali e danni materiali in relazione con un pregiudizio all'ambiente dovuto alla fuoriuscita di sostanze nocive per l'acqua o il suolo come combustibili e carburanti liquidi, acidi, basi o altre sostanze chimiche (ma non acque luride e altri rifiuti provenienti dall'attività assicurata) in seguito alla corrosione o a fughe da impianti collegati in modo fisso al fondo, a condizione che la fuoriuscita constatata renda necessarie misure immediate ai sensi del capoverso precedente. Questa copertura assicurativa è accordata soltanto a condizione che lei dimostri che l'impianto interessato sia stato costruito, sottoposto a manutenzione e messo fuori servizio a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni in materia.

3. Esclusioni

A complemento dell'art. A3 CGA, sono escluse le pretese:

- *in relazione con il ripetersi di eventi simili per quanto concerne gli effetti (p.es. occasionale infiltrazione per sgocciolamento di sostanze dannose nel suolo, scola di sostanze liquide da recipienti mobili) e non conseguenza di un evento unico, repentino e impreveduto;*
- *in relazione con la rigenerazione di specie e habitat protetti, con danni all'aria e alle acque non soggette a un diritto di proprietà privata, al suolo, alla flora o alla fauna.* Restano riservate le spese di prevenzione di danni ai sensi dell'art. A4 CGA;
- *in relazione con depositi di rifiuti e contaminazioni del suolo e delle acque esistenti al momento dell'entrata in vigore del contratto;*
- *in relazione con la proprietà o l'esercizio di impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui, di altri rifiuti o di materiali riciclabili.*

Per contro, è concessa la copertura per impianti appartenenti all'impresa assicurata e destinati:

- al deposito intermedio di breve durata di residui o altri rifiuti dell'azienda;
- al trattamento preventivo delle acque luride dell'azienda.

4. Obblighi contrattuali

La persona assicurata è tenuta a controllare che:

- la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze pericolose per l'ambiente si svolgano nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legislazione svizzera e dalle autorità;
- gli impianti utilizzati per le attività summenzionate, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposti a manutenzione e tenuti in servizio a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni in materia;
- le decisioni prese dalle autorità in merito al risanamento e a misure analoghe siano messe in atto nei termini prescritti.

A7 Autoveicoli e ciclomotori

1. Principio

L'assicurazione copre la responsabilità in qualità di detentore e/o la responsabilità risultante dall'utilizzo in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein:

- di autoveicoli e ciclomotori non immatricolati o senza assicurazione del detentore per i quali non esiste alcun obbligo d'assicurazione ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;
- di autoveicoli e ciclomotori non immatricolati durante corse effettuate in conformità con la legislazione vigente e con le autorizzazioni necessarie ai sensi degli artt. 32 e 33 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV);
- di autoveicoli e ciclomotori non immatricolati durante corse effettuate nell'area dell'azienda da parte di una persona assicurata in possesso della licenza di condurre richiesta dalla legislazione in vigore per la categoria di veicolo in questione.
In caso di circolazione nell'area dell'azienda aperta al pubblico, occorre chiedere la necessaria autorizzazione (obbligo contrattuale ai sensi dell'art. B10 CGA);
- di ciclomotori per la parte del danno eccedente la copertura assicurativa stipulata per il ciclomotore (assicurazione per eccedente di somma). *Non viene accordata alcuna copertura se non è stata stipulata la copertura assicurativa prescritta dalla legislazione svizzera o dalle autorità.*

2. Somme assicurate

Le somme assicurate corrispondono agli importi d'assicurazione minimi fissati dalla Legge federale sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda somme assicurate superiori.

3. Esclusioni

In caso di sinistro per il quale esiste un obbligo d'assicurazione ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, sono escluse dall'assicurazione:

- *le pretese del detentore per danni materiali causati da persone di cui è responsabile ai sensi di tale legislazione;*
- *le pretese per danni materiali del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi ascendenti e discendenti, come pure dei suoi fratelli e delle sue sorelle che vivono in comunione domestica con lui;*
- *le pretese per danni causati al veicolo utilizzato, al suo rimorchio e alle cose trasportate, eccetto gli oggetti che la persona lesa trasportava con sé, segnatamente i suoi bagagli e altri effetti simili.*

A8 Uso di veicoli di terzi; perdita del bonus e franchigia

1. Principio

Nel quadro delle attività assicurate, l'assicurazione si estende alle pretese di cui alla cifra 2 qui sopra per i danni causati da:

- veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate di peso totale,
- motocicli

appartenenti a un terzo e affidati occasionalmente e a titolo gratuito a una persona assicurata in qualità di conducente.

Non sono considerati appartenenti a un terzo i veicoli di proprietà di persone che svolgono compiti per suo conto.

2. Prestazioni assicurate

Sono assicurate, a modifica parziale dell'art. A3, cifre 13 e 16, le pretese del detentore in relazione con l'assicurazione Responsabilità civile del veicolo a motore in merito:

- alla perdita del bonus dell'assicurazione Responsabilità civile calcolata in base al numero di anni necessari, a decorrere dal sinistro, per raggiungere il grado di premio valido prima dell'incidente. Se la Vaudoise rimborsa le spese del sinistro all'assicurazione del veicolo a motore, non viene versato alcun indennizzo per la perdita del bonus;
- alla franchigia contrattuale che l'assicuratore del veicolo a motore addebita al detentore.

A9 Viaggi d'affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada	3. Esclusioni	A complemento dell'art. A3 CGA, sono esclusi dall'assicurazione: • i danni causati al veicolo; • le rivalse derivanti dalle assicurazioni Veicoli a motore stipulate dal detentore; • le pretese per i danni occasionati su tragitti non autorizzati dalla legislazione svizzera o dal titolare del veicolo; • le pretese per danni verificatisi in occasione di gare di velocità, rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento e la guida sul percorso o il circuito; • la responsabilità civile ai sensi dell'art. 71 LCStr; • i danni causati da una persona senza licenza di condurre valida; • i danni causati durante il trasporto di merci pericolose.
	1. Principio	In deroga parziale all'art. B1 CGA, l'assicurazione si estende alle pretese derivanti da lesioni corporali o da danni materiali che si verificano in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada, e causati da una persona assicurata nell'esercizio della professione assicurata (p.es. partecipazione a un congresso) durante viaggi o soggiorni d'affari la cui durata non supera i 90 giorni consecutivi. Nel quadro di questa copertura e in deroga all'art. A13 CGA, sono parimenti assicurate le pretese derivanti da danni causati a locali utilizzati da una persona assicurata, come stanze d'albergo e appartamenti.
A10 Protezione giuridica penale e amministrativa	2. Esclusioni	A complemento dell'art. A3 CGA, l'assicurazione non copre i danni negli Stati Uniti e in Canada: • causati in occasione di lavori e prestazioni di servizio destinati a clienti in questi paesi; • causati in occasione di lavori di costruzione, montaggio, manutenzione, revisione o di lavori analoghi, come pure la pianificazione, la sorveglianza o la conduzione di tali attività in questi paesi; • in relazione a pregiudizi all'ambiente; • causati da veicoli a motore, compresi quelli a noleggio.
	1. Principio	L'assicurazione si estende alla protezione giuridica delle persone assicurate in caso di procedura penale e amministrativa.
	2. Estensione della copertura	Nel caso in cui un sinistro di responsabilità civile coperto derivante dall'attività assicurata ha come conseguenza l'apertura di una procedura penale giudiziaria, amministrativa o di polizia, la Vaudoise copre le spese occasionate alla persona assicurata dalla procedura penale e amministrativa (p.es. onorari d'avvocato, spese giudiziarie, spese di perizia, ripetibili attribuite alla controparte, escluse le indennità versate per il risarcimento di danni) e le spese messe a carico della persona assicurata dalla procedura penale e amministrativa. Gli oneri di carattere penale (p.es. le multe) così come le spese che figurano sulla prima notifica della multa sono tuttavia sempre a carico della persona assicurata.
	3. Difesa della persona assicurata	La Vaudoise designa un avvocato incaricato di difendere la persona assicurata nella procedura avviata. La persona assicurata che si oppone alla scelta della Vaudoise può proporre lei stessa tre nomi di avvocati; la Vaudoise sceglierà uno di questi.
	4. Ricorso, appello	La Vaudoise ha il diritto di rifiutare l'esercizio di un ricorso contro una condanna a una multa o l'appello contro una sentenza di prima istanza se, in considerazione dell'incarto dell'inchiesta penale o di polizia, una tale procedura è ritenuta priva di possibilità di successo.

A11 Responsabilità civile in qualità di proprietario di stabili	5. Indennità giudiziarie	Le indennità giudiziarie e altre spese attribuite alla persona assicurata sono acquisite dalla Vaudoise fino a concorrenza delle sue prestazioni, se non costituiscono il rimborso di spese personali della persona assicurata o un indennizzo per procedure e spese personali.
	6. Obbligo contrattuale	La persona assicurata è tenuta a seguire le istruzioni della Vaudoise e a portare immediatamente a sua conoscenza tutte le comunicazioni verbali o scritte relative all'inchiesta o alla procedura penale.
	7. Divergenze	Se per propria decisione o contrariamente alle istruzioni della Vaudoise la persona assicurata intraprende una qualsiasi iniziativa, in particolare fa valere un mezzo di diritto senza l'accordo formale della Vaudoise, lo fa a suo rischio e a sue spese. Se però tali iniziative o mezzi di diritto hanno dato un risultato sensibilmente più favorevole, la Vaudoise rimborsa le spese che ne sono risultate, nei limiti delle disposizioni precedenti.
	1. Principio	È assicurata la responsabilità civile in relazione con fondi, stabili, locali e installazioni appartenenti all'azienda assicurata in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. <i>A complemento dell'art. A3 CGA, non sono assicurate le pretese risultanti da danni causati da fondi, stabili, locali e installazioni appartenenti a casse pensioni, cooperative di costruzione o di abitazione, amministrazioni immobiliari, società immobiliari, fondi immobiliari e società di investimento che non ne fanno uso proprio né in modo totale né in modo parziale.</i>
	2. Comproprietà (compresa la proprietà per piani)	Se i fondi, gli stabili e i locali ai sensi della cifra 1 qui sopra sono oggetto di una comproprietà o di una proprietà per piani, si applicano le disposizioni seguenti. Nel quadro della responsabilità della comunità di proprietari derivante dalla proprietà di parti dello stabile a uso comune (comprese le installazioni e le attrezzature) e di fondi, è coperta solo la porzione del danno corrispondente alla sua parte di proprietà. <i>La sua responsabilità in quanto comproprietario individuale conseguente all'esercizio del diritto esclusivo su determinate parti dello stabile è pure assicurata.</i> Nei limiti summenzionati, l'assicurazione si estende alle pretese: • della comunità di proprietari nei suoi confronti per danni alle parti dello stabile a uso comune e a fondi, previa deduzione della porzione del danno corrispondente alla sua parte di proprietà; • di un altro proprietario per piani nei confronti della comunità di proprietari per danni a parti dello stabile a uso comune e a fondi, previa deduzione della porzione del danno corrispondente alla parte di proprietà degli altri proprietari per piani; • di un comproprietario individuale nei suoi confronti per danni a determinate parti dello stabile di diritto esclusivo; • di terzi (a eccezione della comunità di proprietari e dei proprietari per piano) per danni avvenuti sui fondi o all'interno dello stabile.
	3. Proprietà comune	Se i fondi, gli stabili e i locali ai sensi della cifra 1 qui sopra sono oggetto di una proprietà comune, l'assicurazione copre anche le pretese nei suoi confronti in qualità di proprietario comune. <i>Non sono tuttavia assicurate le pretese risultanti da danni subiti dai proprietari comuni.</i>

A12 Responsabilità civile del committente

4. Complementarità

Le prestazioni della Vaudoise si limitano alla parte delle prestazioni eccedenti l'estensione della copertura (in termini di somma d'assicurazione o di condizioni d'assicurazione) accordata da un altro assicuratore tenuto a versare prestazioni per gli stessi danni.

1. Principio

Per gli stabili ai sensi dell'art. A11 CGA, a modifica parziale dell'art. A3, cifra 7 CGA l'assicurazione si estende alle pretese contro di lei in qualità di committente per il danneggiamento di fondi, stabili e opere di terzi a causa di lavori di demolizione, sterro o costruzione.

2. Esclusioni

A complemento dell'art. A3 CGA, sono escluse dall'assicurazione le pretese per danni relativi alla realizzazione di opere:

- *il cui costo totale per oggetto supera CHF 1'000'000.-. Sono considerate come un solo e unico oggetto le opere che comportano diverse particelle o le opere con le stesse caratteristiche ed edificate nella stessa fase di costruzione;*
- *per le quali su un'opera vicina devono essere eseguiti lavori di sottostruttura o di sottomurazione;*
- *ubicate su una pendenza di oltre il 25% o che necessitano di uno sterro di oltre 4 metri di profondità oppure ubicate sulle rive di un lago o in un terreno classificato come instabile;*
- *per le quali sono effettuati lavori di trivellazione, battitura e/o vibratura oppure di infissione nel suolo (p.es. pali, ancoraggi, sonde geotermiche, trivellazioni direzionate, spingitubi, palancole);*
- *per le quali occorre abbassare il livello della falda freatica;*
- *per le quali sono effettuati lavori con esplosivi (i massi erratici non sono presi in considerazione) o di spietramento meccanico o idraulico;*

così come le pretese per danni:

- *che concernono il progetto di costruzione stesso o il fondo che ne fa parte;*
- *a opere contigue di terzi;*
- *dovuti alla diminuzione della portata o al prosciugamento di una sorgente;*
- *legati alla semplice formazione di fessurazioni, alla pari di quelle che causano difetti nell'impermeabilità. Sono tuttavia assicurate le fessurazioni che comportano la demolizione o la riparazione inevitabile di una parte dell'opera per ragioni statiche.*

3. Complementarità

Le prestazioni della Vaudoise si limitano alla parte eccedente l'estensione della copertura (in termini di somma d'assicurazione o di condizioni d'assicurazione) accordata da un'assicurazione (p.es. assicurazione RC del committente) tenuta a versare prestazioni per lo stesso danno.

A13 Locali in affitto

1. Principio

A modifica parziale dell'art. A3, cifra 10 CGA, l'assicurazione comprende le pretese per i danni:

- a fondi, stabili e locali messi a disposizione, presi in affitto o in leasing che servono all'esercizio della professione assicurata;
- a parti di stabili e a locali utilizzati in comune con altri locatari, titolari di un contratto di leasing oppure con il proprietario.

2. Installazioni utilizzate in comune

Sono altresì assicurati i danni a:

- impianti di riscaldamento e d'alimentazione in acqua calda;
- scale mobili, ascensori e montacarichi;
- impianti di climatizzazione, di aerazione e sanitari

utilizzati in comune.

A14 Danni agli impianti e agli apparecchi di telecomunicazione in noleggio o in leasing	3. Esclusioni	A complemento dell'art. A3 CGA, sono escluse le pretese per i danni: • causati dall'azione progressiva dell'umidità e quelli sopravvenuti poco a poco o risultanti dall'usura; • dovuti al ripristino di una cosa, qualora essa sia stata trasformata intenzionalmente da una persona assicurata o dietro sua iniziativa; • causati a fondi, stabili e locali che lo stipulante affitta o cede in leasing.
	4. Obbligo contrattuale	Per i locali presi in affitto per una durata inferiore a 6 mesi, prima dell'inizio dell'utilizzo di tali locali deve essere redatto un verbale sullo stato dell'oggetto.
	1. Principio	A modifica parziale dell'art. A3, cifra 10 CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese derivanti da danni causati a impianti di telecomunicazione presi in affitto o in leasing, come telefoni, fax, installazioni di teletext, videocitofoni, impianti per videoconferenze, segreterie telefoniche, dispositivi di messaggeria vocale, cavi appartenenti a questi apparecchi e centrali domestiche (attrezzature interne).
	2. Esclusioni	A complemento dell'art. A3 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per danni causati: • a telefoni mobili, cercapersone, equipaggiamenti radio, computer personali e relative periferiche, server, reti centrali, reti di cablaggio; • da un furto.
A15 Chiavi e tesserini affidati		A modifica parziale dell'art. A3, cifre 10 e 13 CGA, la copertura si estende pure, in caso di perdita di chiavi e/o tesserini affidati e concernenti gli edifici, i locali e gli impianti nei quali le persone assicurate svolgono dei lavori o che servono all'attività dell'azienda assicurata, alle spese di modifica o di sostituzione delle serrature e delle relative chiavi e/o dei sistemi di chiusura elettronica e dei relativi tesserini.
A16 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici	1. Principio	A modifica parziale dell'art. A3, cifra 10 CGA, l'assicurazione si estende alle pretese per danni causati: • a veicoli terrestri e nautici, sovrastrutture e semirimorchi compresi, dal carico e dallo scarico di colli. Sono considerati colli le cose che vengono caricate o scaricate individualmente, quali le macchine, gli apparecchi, gli elementi di costruzione (porte, finestre, elementi di carpenteria ecc.), le palette e i recipienti di ogni genere (casce, gabbie, contenitori, vasche, botti, bidoni, taniche ecc.); • ad autobotti e autocisterne dalle operazioni di riempimento o di svuotamento di prodotti solidi o liquidi.
	2. Esclusioni	A complemento dell'art. A3 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per danni causati: • ad aeromobili e al materiale rotabile delle ferrovie; • a veicoli terrestri e nautici che una persona assicurata ha preso in prestito, locazione o leasing; • a veicoli terrestri o nautici dal carico e dallo scarico di merce sfusa (con riserva della cifra 1, secondo punto dell'elenco precedente); Sono considerate merce sfusa le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiale di scavo e residui. • a veicoli terrestri e nautici in seguito a carico o riempimento eccessivo;

A17 Danneggiamento, distruzione o perdita di fascicoli di clienti	1. Principio	a recipienti (escluse le sovrastrutture e i semirimorchi di cui alla cifra 1, primo punto dell'elenco precedente, e le cisterne di cui alla cifra 1, secondo punto dell'elenco precedente), <i>come pure alle merci manipolate con il carico e lo scarico di veicoli.</i> A modifica parziale dell'art. A3, cifre 10 e 11 CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese derivanti dalla distruzione, dal danneggiamento o dalla perdita di incarti di clienti ricevuti da una persona assicurata nel quadro dell'esercizio dell'attività assicurata.
	2. Esclusioni	<i>A complemento dell'art. A3 CGA, non sono assicurate le pretese per danni economici e perdite di reddito conseguenti al danneggiamento, alla distruzione o alla perdita di incarti di clienti.</i>
A18 Guardaroba	1. Principio	In deroga parziale all'art. A3, cifra 10 CGA, l'assicurazione garantisce anche la responsabilità in seguito alla distruzione, al danneggiamento, alla sottrazione o alla perdita di oggetti depositati contro consegna di contrassegni di controllo e custoditi in guardaroba sorvegliati costantemente o chiusi a chiave.
	2. Esclusione	<i>Sono escluse da questa copertura le pretese per distruzione, deterioramento, sottrazione o perdita di oggetti preziosi, somme di denaro, titoli, documenti o piani.</i>
	3. Obbligo contrattuale	In caso di sottrazione o sparizione di oggetti depositati al guardaroba, la persona assicurata è tenuta ad avvertire immediatamente la polizia e la Vaudoise.

B Disposizioni generali

B1 Validità territoriale	1. Principio	L'assicurazione è valida per i danni che si verificano in tutto il mondo, ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada. Sono assimilati agli Stati Uniti e/o al Canada tutti gli altri territori soggetti alla sovranità e/o alla giurisdizione di questi paesi.
	2. Stati Uniti e/o Canada	In caso di forniture indirette di prodotti a destinazione degli Stati Uniti e/o del Canada, sono assicurate anche le pretese per i danni in questi paesi causati: - da prodotti che una persona assicurata ha fabbricato, fornito o lavorato, se la persona assicurata non sapeva o non poteva sapere che tali cose erano state esportate verso gli Stati Uniti e/o il Canada; - da prodotti destinati a un uso personale, acquistati in commercio al di fuori degli Stati Uniti e/o del Canada, e presi a carico e poi introdotti in questi paesi. <i>A complemento delle disposizioni dell'art. A3 CGA, non sono assicurate le pretese derivanti da danni che si verificano negli Stati Uniti e/o in Canada in relazione:</i> <i>all'esportazione dei prodotti seguenti:</i> <i>veicoli a motore, ciclomotori, pneumatici per veicoli a motore, camere d'aria, catene da neve e sistemi simili;</i> <i>caschi;</i> <i>piombo e prodotti contenenti piombo;</i> <i>lattice;</i> <i>a sostanze ad attività endocrina (endocrine disruptors);</i> <i>alla trasmissione o la propagazione di malattie e/o epizootie (p.es. AIDS, epatite, encefalopatie spongiformi come ESB, vCJD) o virus (p.es. HIV);</i> <i>a lavori e prestazioni di servizio destinati a progetti o clienti in questi paesi;</i> <i>a lavori di costruzione, montaggio, manutenzione, revisione, riparazione o a lavori analoghi, come pure la pianificazione, la sorveglianza o la conduzione di tali attività in questi paesi;</i> <i>a muffe in o su stabili o parti di stabili, compresi i danni alle installazioni e al mobilio. Per muffe, si intendono tutti i tipi di funghi, le loro componenti e i loro precursori, i batteri, le micotossine e i loro composti organici volatili, le spore, gli odori o i sottoprodotti dei funghi;</i> <i>a vapori o gas tossici provenienti da apparecchi o materiali per saldature.</i>
	3. Spese	Ai sensi dei precedenti capoversi, si considerano danni anche le spese di prevenzione di danni assicurati come pure altri costi eventualmente assicurati.
B2 Validità temporale	1. Principio	L'assicurazione si estende ai danni che si sono verificati nel corso della durata del contratto e notificati alla Vaudoise entro 60 mesi dopo la fine del contratto.
	2. Data del danno	Si considera data del danno il momento in cui è constatato per la prima volta il danno. In caso di lesione corporale, si considera, nel dubbio, che la stessa sia avvenuta nel momento in cui la persona lesa ha consultato per la prima volta un medico riguardo ai sintomi di un danno alla salute, anche se il nesso causale viene stabilito solo in seguito. Per le spese di prevenzione dei danni, si considera come data del danno il momento in cui si constata per la prima volta l'imminenza del danno.

3. Danni in serie

In caso di danni in serie, ai sensi del sottostante art. B3, cifra 2 CGA, tutti i danni sono considerati avvenuti nel momento in cui si è manifestato il primo dei danni, secondo la cifra 2 qui sopra. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese legate a questa serie sono escluse dalla copertura assicurativa.

4. Rischio precedente

È pure assicurata la responsabilità per danni causati prima dell'inizio del contratto se la persona assicurata rende verosimile che, in buona fede, al momento della stipulazione del contratto non era a conoscenza di un atto o di un'omissione che avrebbe potuto implicare la sua responsabilità.

Vale lo stesso per le pretese derivanti da un danno in serie ai sensi dell'art. B3, cifra 2 CGA, nel caso in cui un danno appartenente alla serie è stato cagionato prima dell'inizio del contratto.

Se i danni ai sensi del capoverso summenzionato sono coperti da un'assicurazione precedente, si accorda una copertura calcolata sulla differenza delle somme d'assicurazione, nel quadro delle disposizioni contrattuali (assicurazione complementare). Predominano le prestazioni dell'assicurazione precedente, che sono pertanto dedotte dalla somma d'assicurazione del presente contratto.

5. Rischio successivo

In caso di disdetta del contratto in seguito alla cessazione dell'attività assicurata o al decesso dello stipulante, è pure assicurata la responsabilità per danni causati nel corso della durata del contratto (compreso il rischio precedente), verificatisi e notificati alla Vaudoise entro 60 mesi dopo la fine del contratto (rischio successivo).

L'assicurazione del rischio successivo ai sensi della presente disposizione si applica per analogia se associati, comproprietari o collaboratori escono dalla cerchia delle persone assicurate nel corso della durata del contratto e si verificano danni dopo la loro uscita, se tali danni sono stati causati nel corso della durata del contratto, si sono verificati e sono stati notificati alla Vaudoise entro 60 mesi dopo la fine del contratto.

Non è accordata alcuna copertura del rischio successivo:

- in caso di disdetta del contratto per motivi non menzionati qui sopra, segnatamente per il mancato pagamento dei premi o il fallimento dello stipulante;
- per danni causati dopo la fine del contratto;
- per danni coperti da un'altra assicurazione.

I danni verificatisi nel corso della durata del rischio successivo e non rientranti nella definizione di danni in serie ai sensi dell'art. B3, cifra 2 CGA sono considerati manifestatisi il giorno della fine del contratto.

6. Modifica della copertura

Se, nel corso della durata del contratto, l'estensione della copertura (compresa la somma d'assicurazione e/o la franchigia) viene modificata, si applica per analogia la cifra 4 di cui sopra.

1. Principio

Le prestazioni della Vaudoise consistono nel versamento degli indennizzi dovuti in caso di pretese fondate e nella difesa delle persone assicurate contro le pretese infondate. Esse comprendono anche gli interessi sul danno e gli interessi di mora, le spese di contenimento del danno, le spese di perizia e legali, le spese giudiziarie, d'arbitrato e di mediazione, nonché le spese di prevenzione di danni, le altre spese (p.es. le ripetibili accordate alla controparte) e sono limitate dalla somma d'assicurazione o da un limite inferiore fissato nella polizza, rispettivamente nelle condizioni contrattuali, dedotta la franchigia convenuta.

B4 Franchigie	2. Danni in serie	L'insieme delle pretese che derivano da danni attribuibili alla stessa causa (p.es. diverse pretese avanzate in seguito a danni cagionati dallo stesso difetto, quali errori di concezione, di costruzione, di produzione o di istruzione, vizi o difetti di un prodotto o di una sostanza, uno stesso atto o la stessa omissione) viene considerato come un solo e unico danno (danno in serie). Il numero delle persone lese, dei richiedenti o degli aventi diritto non è determinante
	3. Precisazione	Le prestazioni e le loro limitazioni poggiano sulle disposizioni del contratto d'assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma d'assicurazione e la franchigia) che erano in vigore nel momento in cui si è verificato il danno ai sensi dell'art. B2, cifre 2 e 3 CGA.
		Le franchigie convenute nella polizza si applicano per ogni evento. Esse sono prese a carico da lei e dedotte dal danno assicurato. Se uno stesso evento riguarda più coperture previste nella polizza, la franchigia si applica una volta sola. Qualora ci fossero franchigie diverse, si applica quella più elevata. Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni versate dalla Vaudoise, comprese le spese di difesa contro pretese ingiustificate.
		L'assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza.
B5 Entrata in vigore del contratto		
B6 Durata del contratto		Il contratto è stipulato per la durata menzionata nello stesso e, se nessuna delle parti ha ricevuto una disdetta scritta o in una forma che consenta di produrne la prova tramite un testo al più tardi 3 mesi prima della scadenza, si rinnova tacitamente di un anno.
B7 Disdetta in caso di sinistro		Dopo ogni sinistro per il quale è dovuta un'indennità, il contratto può essere disdetto: • da lei, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento; • dalla Vaudoise, al più tardi in occasione del pagamento dell'indennità. In caso di rescissione del contratto, gli obblighi della Vaudoise cessano 14 giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte.
B8 Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio	1. Principio	Qualsiasi modifica di un fatto importante per l'apprezzamento del rischio e di cui le parti hanno determinato l'estensione al momento della stipulazione del contratto deve essere immediatamente notificata alla Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo. Se lo stipulante omette di fare questa comunicazione, la Vaudoise in futuro non sarà più vincolata al contratto.
	2. Nuove attività	Se una nuova attività è esercitata dopo la stipulazione della polizza, la copertura assicurativa si estende anche a essa nel quadro delle disposizioni contrattuali preesistenti, nella misura in cui la nuova attività venga annunciata alla Vaudoise al più tardi 12 mesi dopo il suo inizio (copertura previdenziale). La Vaudoise si riserva il diritto di: • ridefinire il premio e le condizioni d'assicurazione per tale rischio, con effetto retroattivo alla data della sua inclusione; • rifiutare la presa a carico della nuova attività. In tal caso, la copertura previdenziale cessa entro 30 giorni dal momento in cui la Vaudoise comunica il rifiuto di assicurare la nuova attività; • rescindere il contratto con un preavviso di 2 settimane ed entro 14 giorni dalla ricezione dell'avviso della nuova attività.

B9 Soppressione di uno stato di fatto pericoloso

B10 Violazione degli obblighi contrattuali

B11 Pagamento del premio

3. Nuove società

4. Diminuzione del rischio

1. Pagamento

La copertura previdenziale per una nuova attività non è applicabile:

- ai rischi o alle attività esclusi dalle condizioni generali o particolari;
- ai rischi o alle attività soggetti a un obbligo di assicurazione ai sensi della legislazione applicabile al rischio o all'attività, come pure a qualsiasi attività o prodotto non autorizzato;
- in caso di creazione o di rilevamento di una nuova società.

Se dopo la stipulazione del contratto viene costituita, rispettivamente rilevata una nuova società con sede sociale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la presente assicurazione si estende alla responsabilità civile di tale società (copertura previdenziale) nel quadro delle disposizioni contrattuali, purché:

- una o più delle aziende assicurate fino a quel momento detenga una partecipazione globale di oltre il 50% nel capitale sociale della nuova società;
- l'attività di questa società sia identica a quella delle aziende assicurate fino a quel momento;
- lei comunichi alla Vaudoise entro 12 mesi dopo la fondazione o il rilevamento della società la ragione sociale, l'attività esatta della società e la sua cifra d'affari.

La Vaudoise si riserva il diritto di:

- ridefinire il premio e le condizioni d'assicurazione per tale rischio, con effetto retroattivo alla data della sua inclusione;
- rifiutare la presa a carico del nuovo rischio. In tal caso, la copertura previdenziale cessa entro 30 giorni dal momento in cui la Vaudoise comunica il rifiuto di assicurare le nuove attività;
- rescindere il contratto con un preavviso di 2 settimane ed entro 14 giorni dalla ricezione dell'avviso di aggravamento del rischio.

La presente copertura previdenziale è sussidiaria alle altre polizze assicurative eventualmente stipulate per conto della nuova società.

In caso di diminuzione importante del rischio, lo stipulante può disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo, oppure esigere una riduzione del premio.

Se la Vaudoise rifiuta di ridurre il premio o se lo stipulante non è d'accordo con la riduzione proposta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo con un preavviso di 4 settimane entro 4 settimane dalla data di ricezione della notifica della Vaudoise.

In caso di accettazione, la riduzione del premio entra in vigore nel momento in cui la Vaudoise riceve la richiesta.

Le persone assicurate sono tenute a eliminare, a loro spese ed entro un termine opportuno, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Vaudoise.

La violazione colposa degli obblighi contrattuali da parte delle persone assicurate comporta la riduzione o la soppressione del diritto alle prestazioni, nella misura in cui la violazione abbia influenzato la causa del sinistro o la gravità del danno. Questa sanzione non si applica se risulta dalle circostanze che la violazione non è imputabile allo stipulante o all'avente diritto, o se lo stipulante può provare che la violazione non ha avuto incidenza sul sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Vaudoise.

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo. Il primo premio cade alla data di ricezione dell'avviso di premio. I premi successivi sono pagabili in anticipo alle scadenze indicate nella polizza.

B12 Base per il calcolo dei premi B13 Adeguamenti del contratto B14 Fallimento dello stipulante B15 Comunicazioni	2. Diffida, spese e sospensione della copertura	In caso di mancato pagamento, lei è diffidato, per iscritto e a sue spese, a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida, la quale ricorderà le conseguenze del ritardo. Il ritardo nel pagamento di una franchigia o di una tassa di trattamento è equiparabile al ritardo nel pagamento del premio. Sono fatturate le spese amministrative di diffida e di domanda d'esecuzione. Se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi.
	3. Rimborso ed eccezioni	Se il premio è stato versato in anticipo per un periodo assicurativo determinato e il contratto si conclude per un motivo legale o contrattuale prima della data convenuta, la Vaudoise le rimborsa la quota di premio concernente il periodo assicurativo non concluso. Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi: • lei recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell'anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale; • il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare prestazioni. Il metodo di calcolo dei premi è determinato dalla proposta o dalla polizza.
	1. Principio	Per l'inizio di un nuovo anno assicurativo, la Vaudoise può modificare le condizioni d'assicurazione, la tariffa, i premi, le franchigie e i supplementi per i pagamenti rateali informandola di tali cambiamenti al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo in corso.
	2. Diritto di disdetta	Se lei non è d'accordo con la modifica, può disdire il contratto in questione. La disdetta deve giungere alla Vaudoise per iscritto o in una forma che consenta di produrne la prova tramite un testo entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso. Non danno diritto alla disdetta l'introduzione o la modifica di tasse o tributi legali, gli adeguamenti ordinati dalla legge o dalle autorità, nonché le modifiche dei premi e delle prestazioni a favore dello stipulante.
	3. Accettazione	Se lei non disdice il contratto, l'adeguamento è considerato accettato.
		In caso di fallimento dello stipulante, il contratto resta in vigore e l'amministrazione del fallimento è tenuta a rispettarlo.
		Le domande concernenti i servizi e le consulenze possono essere poste telefonicamente, per e-mail o per posta (con o senza firma): Vaudoise Assicurazioni Place de Milan Casella postale 120 1001 Losanna T 021 618 80 80 www.vaudoise.ch Tutte le comunicazioni alla Vaudoise devono essere indirizzate alla sede di Losanna o a una delle agenzie in Svizzera. Tutte le comunicazioni che incombono alla Vaudoise sono fatte validamente all'ultimo indirizzo indicato dallo stipulante.

B16 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

La copertura non è accordata nella misura in cui e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono al versamento della prestazione contrattuale.

B17 Foro e diritto applicabile

1. Foro

Qualsiasi controversia derivante dal contratto è soggetta alla competenza dei tribunali svizzeri. Se lo stipulante o l'avente diritto è domiciliato o ha la propria sede nel Principato del Liechtenstein, la competenza è dei tribunali del Principato.

2. Diritto applicabile

Il contratto è retto esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla LCA. Per i contratti concernenti il Principato del Liechtenstein, le disposizioni imperative del diritto del Principato hanno la precedenza su quelle contrattuali contrarie.

C In caso di sinistro

C1 Obblighi in caso di sinistro	1. Modalità	Se si verifica un sinistro le cui prevedibili conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata, lei è tenuto ad avvertire immediatamente la Vaudoise in merito.
	2. In caso di procedura penale	La Vaudoise dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito a un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una contravvenzione o di una procedura penale oppure se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale.
C2 Liquidazione dei sinistri, processo	1. Principio	La Vaudoise si occupa della gestione di un sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassano la franchigia convenuta.
	2. Rappresentanza	La Vaudoise conduce le trattative con la persona lesa e agisce a sua scelta, a suo nome o in qualità di rappresentante delle persone assicurate. Queste ultime sono vincolate dalla liquidazione della Vaudoise nei confronti delle pretese della persona lesa.
	3. Versamento	La Vaudoise ha il diritto di versare l'indennizzo direttamente alla persona lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia. In tal caso, la persona assicurata è tenuta a rimborsare la franchigia e a rinunciare a qualsiasi opposizione.
	4. Obbligo contrattuale	La persona assicurata deve assistere la Vaudoise nella sua inchiesta sui fatti e astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle richieste della persona lesa. In particolare, la persona assicurata non è autorizzata a riconoscere le pretese di risarcimento di danni o a indennizzare la persona lesa.
	5. Processo	Nel caso in cui, in relazione a pretese in responsabilità civile, le persone assicurate sono minacciate da una denuncia alla polizia o da una querela penale, o qualora la persona lesa avanzi le sue pretese tramite un'azione giudiziaria, la Vaudoise si riserva il diritto di nominare un difensore o un legale al quale la persona assicurata deve conferire procura. La gestione del processo deve essere assegnata alla Vaudoise, che se ne assume le spese. Se il giudice accorda delle ripetibili alle persone assicurate, le stesse vengono percepite dalla Vaudoise nella misura in cui esse non siano destinate a coprire le spese personali delle persone assicurate.
C3 Colpa grave		La Vaudoise rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni e a quello di rivalersi quando la persona assicurata ha causato il sinistro per colpa grave. La Vaudoise si riserva tuttavia tale diritto se al momento dell'esecuzione o dell'omissione di un atto la persona assicurata era sotto l'influsso di alcol, droga o medicinali. Resta riservata la violazione degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. B10 CGA.
C4 Cessione delle pretese		La persona assicurata non è abilitata, senza previa autorizzazione della Vaudoise, a cedere a persone lese o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione.
C5 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali	1. Obbligo di notifica	Le persone assicurate assumono tutte le conseguenze di una violazione colposa dell'obbligo di notifica.

C6 Rivalsa

2. Obblighi contrattuali

Inoltre, se una persona assicurata viola in modo colposo uno degli obblighi contrattuali, la Vaudoise è liberata da ogni obbligo nei suoi confronti nella misura in cui la portata del danno ne sia stata influenzata. Questa sanzione non si applica se risulta dalle circostanze che la violazione non è imputabile allo stipulante o all'avente diritto, o se lo stipulante può provare che la violazione non ha avuto incidenza sul sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Vaudoise.

Se le disposizioni del presente contratto o della LCA che limitano o annullano la garanzia non possono essere opposte a norma di legge al danneggiato, la Vaudoise ha un diritto di rivalsa contro la persona assicurata, purché fosse stata in diritto di diminuire o rifiutare le sue prestazioni.

Sede sociale
Place de Milan
Casella postale 120
1001 Losanna

T 021 618 80 80
F 021 618 81 81

www.vaudoise.ch

